

Legge regionale 04 gennaio 1995 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie.

Art. 10

Norme abrogative e di coordinamento

- 1.** Sono abrogati la legge regionale 1 luglio 1971, n. 25, gli articoli 3, 4 e 6 della legge regionale 30 luglio 1974, n. 35, gli articoli 5 e 6 della legge regionale 31 agosto 1982, n. 74 e l'articolo 109, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47.
- 2.** Qualora disposizioni legislative si richiamino alle norme abrogate dal comma 1, si intende che le stesse devono far riferimento alle corrispondenti disposizioni di cui alla presente legge.